

Campi Bisenzio, 06/11/2023

MOZIONE SU RESIDENZA FITTIZIA PER DONNE MALTRATTATE

Premesso che:

- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul (7 aprile 2011 e ratificata in Italia il 19 giugno 2013) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che propone un quadro normativo completo e integrato a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione è anche il primo trattato internazionale a contenere una definizione di genere. Infatti nell'art. 3, lett. c), il genere è definito come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini". L'articolo 3 cita: "la violenza contro le donne" come una violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e in questa si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata;
- La struttura della Convenzione si articola in: 1) prevenzione, 2) protezione e sostegno alle vittime, 3) perseguimento dei colpevoli, 4) politiche integrate, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici determinanti.;
- Dopo la Legge del 27 giugno 2013 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Istanbul, a distanza di due mesi, con il Decreto-Legge n. 93/2013, sono state adottate norme per contrastare la violenza sulle donne, sia sul piano penale sia su quello di altre linee di intervento con specifica dotazione finanziaria. In questo secondo ambito è stato previsto un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato nell'estate 2015 e di durata biennale;
- Il Dipartimento per le Pari Opportunità, mediante la costituzione di un apposito gruppo di

lavoro costituitosi nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, composto da rappresentanti di vari Ministeri istituzionalmente interessati alla tematica, dalla Conferenza delle Regioni, dall'Anci, dalle Forze dell'Ordine, da una rappresentanza dell'associazionismo femminile e dalle organizzazioni sindacali, ha avviato un ampio e articolato processo di dialogo partecipato finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti della proposta di un "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" per il triennio 2017-2020. La strategia del Piano è imperniata sugli ambiti di intervento proposti dalla Cdl e in particolare: a) Prevenzione, b) Protezione e Sostegno, 2019 05483/130 3 c) Perseguire e Punire. Essa è accompagnata da un asse trasversale costituito dalle Politiche integrate, dalla costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e dalle attività di monitoraggio e valutazione. Quest'ultima direttrice si esprime nella definizione di reti di funzionamento e sistemi di intervento integrati tra servizi generali e specializzati, secondo il principio della piena responsabilizzazione del livello di Amministrazione pubblica pertinente e/o più appropriato, nell'ambito di un sistema nazionale di politiche coordinate. Tra le priorità individuate nel terzo asse (Priorità 3.1) troviamo: Garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva. Linee guida soccorso e assistenza donne vittime di violenza. Il 24 novembre 2017 sono state approvate con DPCM le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. Obiettivo delle linee guida è quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna. Il provvedimento prevede, dopo il triage infermieristico, salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), che alla donna sia riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) per garantire una visita medica tempestiva (tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. Le linee guida prevedono, inoltre, l'aggiornamento continuo delle operatrici e operatori, indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione;

- La Regione Toscana: - con la Legge n. 59 del 2007 "Norme contro la violenza di genere", tra i suoi principi "promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di

maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza”;

Valutato che:

- può giungere, anche attraverso i Centri antiviolenza, la richiesta di poter provvedere alla creazione di un istituto anagrafico che consenta alle donne di poter “secretare” i propri dati nel momento in cui la propria vita e quella dei propri figli permane in uno stato di pericolosità. Vi sono donne che per motivi diversi non hanno necessità di entrare in casa rifugio, oppure quelle che dopo aver compiuto il loro percorso di emancipazione dalla violenza vogliono liberamente uscirne. Normalmente sono situazioni in cui la giustizia non ha ancora fatto il suo corso e seppur esistono provvedimenti di allontanamento degli autori di violenza, questi non vengono rispettati;
- Attualmente molti Comuni, come quello di Torino, hanno già istituito residenze fittizie e residenze in convivenza;
- La materia anagrafica è regolata dalla Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Tali disposizioni prevedono che il comune registri nelle schede anagrafiche le informazioni relative alle persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato la residenza nel comune;
- L'attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello in ambito elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che in quanto tali servizi attingono alla fonte anagrafica per acquisire le notizie necessarie al corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza;
- Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta. Al rilascio di cui sopra provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono;

Ritenuto che:

- risulta urgente focalizzare l'attenzione sulla problematica della residenza "protetta" per la sicurezza delle donne e dei minori che si trovano in situazioni di pericolo dopo essere riusciti a richiedere aiuto ai servizi istituiti a loro sostegno.

Visto che:

- molti Comuni hanno provveduto, attraverso l'istituto della residenza in convivenza anagrafica, a garantire la segretezza della presenza della vittima all'indirizzo di effettiva abitazione. La scelta della convivenza anagrafica scaturisce dal dettato alquanto rigido dell'art. 3, comma 38.4, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che obbligherebbe la vittima a fornire precise informazioni, dovutamente tracciate e reperibili, con possibilità di accesso agli atti da parte di qualsiasi soggetto giuridicamente interessato;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA:

-ad approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, **l'istituzione di una residenza in convivenza anagrafica o una residenza fittizia per le donne vittime di violenza e dei loro figli, residenti a Campi Bisenzio che necessitano di protezione;**

- di individuare per tale residenza per donne vittime di violenza, una sede di proprietà comunale;

- di approvare le seguenti modalità di accesso a tale residenza:

a) che la richiesta di protezione venga fatta dalla donna, che si ritiene in pericolo;

b) che la richiesta sia condivisa con i referenti dei Centri Antiviolenza riconosciuti dalla Regione

Toscana i quali la invieranno al Comune di Campi Bisenzio.

- di farsi portatori della delibera anche in sede di SdS e negli incontri istituzionali con i Comuni limitrofi in modo da diffondere la pratica in tutta la città metropolitana, ampliando in modo coordinato, l'attività di tutela senza barriere amministrative.

I consiglieri

Fabio Cassataro
Ernesto d'agati

Movimento 5 Stelle